(11

IL PROGRESSO ITALIANO

NELLA

SCIENZA DEL DRITTO

DISCORSO

DELL' AVV. LEONARDO PORTA.

AVVERTENZA

Il presente discorso venne pronunziato da esso Porta nella sua casa di abitazione sita Largo Donnaregina N.° 25, la mattina del dì 9 novembre 1841, in occasione dell'apertura del suo privato Studio di giurisprudenza.

Non dee obbliarsi che sia l'Italia madre del Dritto europeo e della romana giurisprudenza; che abbia dato all'Europa scienza ed erudizione; e che i suoi moderni giureconsulti, successori degl'interpetri dell'antico Dritto, abbiano sempre mantenuta la intelligenza delle storiche tradizioni.
Lerminier. Introduzione generale alla Storia del Dritto. Cap. XV, in fine.

L'origine dell'incivilimento italiano si perde nell'immensità de' secoli. Sembra che il Genio della sapienza avesse prescelta l'Italia a suo perpetuo seggio. Gli aborigini italiani furono i primi a diffondere sulla terra le scienze e le arti. Le antiche emigrazioni degli Elleni in Italia sono fole di mente pregiudicata, credenze di cieco intelletto. Conciossiachè innanzi che venuti fussero i Greci in Italia, i Tirreni erano già passati in Grecia; e col mezzo degli Eolidi, degli Atlantidi e de' Dardanî, avean già ivi diffuso prima di ogni altro popolo, la religione, la celebrata loro maestria nelle arti, ed ogni tirrenica sapienza. Questi fatti, colle testimonianze degli scrittori Greci, della geografia, della geologia, e de' monumenti, sono stati dimostrati sino alla evidenza dall'egregio Cavalier Poletti di Roma con due dissertazioni dottissime, *intorno alle genti ed alle arti primitive d' Italia,*

lette nella Pontificia Accademia di Archelogia nelle tornate del 1836 e corrente anno 1841. Il chiarissimo Angelo Mazzoldi di Milano colla sua celebratissima opera, non è guari pubblicata, ha reso aperto con pari evidenza, che l'incivilimento dell'Italia venne diffuso nell'Egitto, nella Fenicia, nella Grecia ed in tutte le Nazioni asiatiche poste nel Mediterraneo (1).

Precursori a cotesti benemeriti ed illustri italiani furono Vico, Bonarroti, Passeri, Damstero, Gori, Lambredi, Lami, Bova, Ciotti, Mazzocchi, Coco, Delfico, Scipione Maffei, Romagnosi, il Principe di Canino, e sopratutti, Guarnacci e Micali (2). E però le cose di sopra notate, pare che oggidì sieno al di sopra di ogni contestazione, avvegnachè impugnate da taluni meschini grecomaniaci, ed invidiate anzichè fondatamente confutate dagli stranieri.

Allorquando incominciò a sorgere in mezzo all'Italia il popolo romano già vi era una vecchia sapienza che la superbia de' dominatori del mondo si studiava di nascondere, acciocchè turpamente la grandezza di loro si accrescesse. Quindi o nulla o ben poco ci è pervenuto dell'antichissima sapienza etrusca, precipuamente in quanto al Dritto. Nulladimeno la profonda sapienza che meritamente si attribuisce alle leggi delle dodici tavole, debbe di necessità farci argomentare, che se non in tutto in buona parte al certo fu sapienza degli antichi popoli dell'Italia. Imperciocchè nel tempo che vennero formate le leggi

(1) La sua opera è intitolata: *Origini italiche*. Milano 1840, grosso volume in 4.°.

(2) Vedi con ispezialità, i due Capitoli del vol. 2.° dell'opera del Guarnacci sopra le arti e le scienze degli Etruschi, e l'intero secondo volume dell'opera del Micali; non che il nostro discorso sui filosofi italiani inserito nel quaderno 39 del Progresso.

delle dodici tavole, cioè a dire 300 anni dopo la fondazione di Roma, o non vi era scienza di Dritto, o era presso che bambina (1). Oltre a ciò è ormai dimostrato con chiarezza che in esse leggi delle dodici tavole o nulla, o pochissimo vi fu trasfuso del Dritto attico, o sia della sapienza greca. Dal che non intendiamo inferire che sia favolosa l' ambasceria spedita in Grecia, e dare una mentita alla comune tradizione, ed a' più ragguardevoli storici delle cose romane. Ed a vero dire, gli argomenti del Vico e del Niebuhr, a nostro avvisamento, non sembrano nè molto validi, nè gran fatto decisivi. Il Dritto romano che cotanto ha empito il mondo del suo nome e del suo potere, riconosce il suo principal fondamento nelle leggi delle dodici tavole, però che i Pretori e gli Edili, del pari che i giureconsulti non altro fecero, che viemaggiormente sviluppare i germi, che in quel prezioso monumento di sapienza civile si rattrovavano. Ingrandirono il cerchio senza smuovere il centro. Grasso (presso Cicerone) era di avviso che le leggi delle dodici tavole si dovessero anteporre alle biblioteche di tutti i filosofi. Diodoro Siculo ne loda la brevità e la concisione. Cicerone ne commenda la sapienza e la utilità. Tacito ravvisa in esse il compimento del dritto, e dell'equo; e Livio le appella il fonte di ogni dritto sì pubblico che privato (2).

---

(1) Poli 4.o supplemento al Manuale della Storia della filosofia del Tenneman, §§. 258 e seguenti; non che Lerminier, Niebuhr e Muller.

(2) Il nostro chiarissimo Lodovico Valeriani ne ha raccolto i frammenti, e li ha esaminati secondo i principî e le regole della politica; ed il nostro Giosafat Ferrari nel 1828 ha pubblicati taluni *cenni* intorno alle *Leggi attiche e la giurisprudenza regia e decemvirale,* onde farne conoscere i punti di simiglianza, per quel che concerne il matrimonio, e la patria potestà.

Ciò non per tanto la giurisprudenza uscì presso che compiuta dalle mani de' giureconsulti del secondo e terzo secolo dell' impero. I sentimenti di umanità, ed i principî di uguaglianza e di libertà, ebbero grandissimo favore, e vennero maravigliosamente introdotti, secondo l' uopo, nella giurisprudenza, la quale divenne il compendio di quanto più savio potea ricavarsi dalla filosofia applicata a' bisogni sociali (1). Per verità il secolo in cui più fiorì la giurisprudenza fu il secondo, il quale giustamente viene appellato il secol d' oro de' giureconsulti romani.

L' ardore per la giurisprudenza andò via via scemando dal terzo secolo in poi, sino a che quasi si spense sotto Alessandro Severo. Fu ravvivato da Giustiniano, ma la sua opera ebbe forza più a raccorre le sparse membra dello sterminato edifizio, anzichè a rinverdire la sapienza degli antichi giureconsulti. L' impero romano dagli anni gravato, in brani diviso ed avendo già compito il periodo segnato irrevocabilmente dalla Provvidenza, crollò; ma fra le sue ruine rimase fermo, ed illeso, l' elemento morale della sua legislazione. Cominciarono i tristi tempi del medio evo, tempi di pianto e di lutto per l'Umanità. La barbarie affrontò, e sin dalle fondamenta scosse l' incivilmento; ma nol distrusse, nè il potea distruggere. Conciossiachè l' incivilimento è come annosa quercia che il turbine devastatore della barbarie può sfrondarla, schiantarne i rami, ed anche forse abbatterne il fortissimo tronco, ma le profonde radici rimangono sempre mai salde ed illese, e dopo lunga o breve stagione, germogliano infallibilmente con maggior bellezza e più vigore. Per la malvagità de' tempi e per la tristizia degli uomini, spesse

(1) Forti. Delle Istituzioni civili Cap. III. §. 54.

fiate il cammino della civiltà è come tortuosa spira, ma non vi è forza umana che possa mai arrestarne il corso. La civiltà è raggio di eterna Sapienza, la civiltà è il più bel dono che abbia Iddio benefico largito all' Umanità. E però la barbarie del medio evo nè spense nè potea spegnere la preziosa eredità lasciata da' Romani alle future generazioni, cioè a dire l'elemento morale della loro legislazione. La potenza di questo elemento era indistruttibile. Il Dritto romano essenzialmente fondato sulla giustizia naturale, avvegnacchè legislazione di un sol popolo, pur tuttavia, come ragione scritta, fa mestieri considerarlo come legislazione di tutti i popoli. Traspare da tutte parti, e la sublimità del sapere e la profondità del buon senso. Pare che la giustizia non avesse pienamente svelati i suoi misteri, fuorchè a' giureconsulti romani. Il gran Leibinizio che cominciò dal porre a sindacato le dottrine de' giureconsulti romani, finì col ricredersi, maravigliando in esse le vestigia del Dritto naturale, ed i principî degli eterni dettami della ragione. Quindi fu giuocoforza che le stesse costumanze barbare del medio evo si fossero temperate coll'elemento morale del Dritto romano. E per vero, non pure vi si temperarono, ma presero forma d' imitazione, ed il Dritto romano divenne la ragione scritta dell'Europa occidentale. Le opere di Donato d'Asti, del Muratori, del Giannone, e da ultimo del Savigny, hanno vittoriosamente distrutto l' antico pregiudizio che il dominio de' barbari nel medio evo avesse fatto cessare in Occidente l' uso del Dritto romano.

Son di avviso taluni, che l' estremità de' mali sia la trafila necessaria per la quale deve passare l' Umanità per arrivare a compiuta e radicale riforma, ed adducono in esempio per lo appunto il medio evo, che precedette la moderna civiltà (1). Tuttochè po-

(1) Forti op. cit. C. III. Sez. III. §. 1.

tesse un cotal fatto esser vero in talune circostanze, pur tuttavia sarebbe troppo meschina e sventurata l'Umanità se in questo punto solo tutte le sue speranze dovesse fondare. Un uomo indegno dell'Umano consorzio reputiamo colui che tutto fidasse il suo avvenire in questo cieco fatalismo, in cotesta credenza pur troppo dubbia ed incerta. Oltre a che una cotal credenza servirebbe ad abbrutire, anzichè ad incivilire gli uomini, non che ad ingenerare negli animi il funesto sentimento della indifferenza e del dispregio di se medesimo, quasichè l'Umanità nulla potesse da se medesima, ed all'intutto dovesse dipendere dal caso. La perfettibilità umana, diciamo collo Scoplis, non debbe annoverarsi tra le illusioni di una benevola filosofia, ma è una felice condizione imposta dalla Provvidenza a' consorzî degli uomini. Tutti i popoli e tutti i secoli, avvegnachè per vie diverse ed incerte comminassero, purtuttavia concorrono o direttamente o indirettamente a compiere i grandi destini imposti all'Umanità.

Abbiamo testè notato che la barbarie del medio evo non distrusse, nè potea distruggere l'elemento morale del Dritto romano. Nulladimeno lo studio della giurisprudenza da Ginstiniano in poi andò mano mano sminuendo, sin che si spense affatto. Fu ravvivato nel dodicesimo secolo da Irnerio fondatore della cotanto decantata scuola di Dritto in Bologna. La celebrità di cotesta scuola crebbe sì celeramente e sì fattamente, che addivenne in brieve il centro del pubblico insegnamento, non solo di tutta quanta l'Italia, ma eziandio di tutte le altre Nazioni. Ivi crebbero quei dottori di Dritto che furono poco appresso chiamati a sedere ne' consigli dell'Imperatore, e che uscirono fuori l'Italia per insegnare la scienza del dritto in Francia, in Inghilterra, in Alemagna. Vacario e Placentino furono i primi maestri che in-

segnarono il Dritto in Oxford e Montpellier (1). Non uno ma parecchi furono i giureconsulti italiani che si conferirono ad insegnare il dritto in Alemagna, ed occuparono gli uffizî più luminosi in magistratura. Non prima del decimo quinto secolo divennero comuni le scuole di Dritto in Alemagna, a somiglianza di quelle italiane (2).

Sotto Irnerio si formò la famosa scuola de' glossatori, infra i quali si distinse principalmente Azzone, autore di una somma di tutto il corpo del Dritto civile, che a' dì nostri ancora si legge con profitto, spezialmente quella che fu poscia egregiamente arricchita dall' Odofredo. Emulo di Azzone fu Lotario arcivescovo di Pisa, e molto celebre fu eziandio il Pileo autore delle dispute accademiche, ed inventore de' broccardici legali; o sia delle quistioni dubbie. Degno discepolo di Azzone fu Accursio, il quale tutte raccolse le dottrine de' glossatori, ma detraendo e modificando le altrui opinioni, ed aggiugnendovi le proprie. Di Accursio è appunto la glossa che si legge nel Corpo del Dritto civile romano. Dante ne fa onorevole menzione, locchè non è certamente poco (3). Alla scuola de' glossatori appartenevano i quattro consiglieri di Federico nella Dieta di Roncaglia. Quindi fa mestieri confessare collo Scoplis (4) che « i glossatori furono i primi fra gli scrittori, i primi fra i maestri, i primi fra i difensori della rinata civiltà. Nella scuola de' glossatori stà racchiusa per così dire, tutta la prima età della moderna legislazione ».

Alla scuola de' glossatori tenne dietro quella de' comentatori e de' trattatisti, da taluni nominata scuo-

(1) Forti loco cit. §. 43.
(2) Mackeldey Manuale di Dritto romano §. 93.
(3) Inferno canto XV.
(4) Storia della Legislazione Italiana Cap. I.

la filosofica, o de' topici. Pietro Bellapertica fu il primo che nel secolo decimoterzo applicò il metodo filosofico allo studio del dritto. Autore di un dizionario legale, o come si direbbe a' dì nostri, di un repertorio di materie disposte per ordine alfabetico, a cui diede, il titolo, poco modesto al certo, di *Lumen ad revelationem gentium (1)*.

Bartolo ed il suo degno discepolo Baldo non solo applicarono il metodo filosofico allo studio del dritto, ma eziandio si diedero sopratutto alla ragion naturale, ed elevarono a principî astratti i motivi delle decisioni delle leggi romane. Ciò che si facea da Bartolo e da Baldo per la ragione civile, Giovanni Andrea lo adoperava per la canonica. Quasi contemporaneamente fiorirono Bartolomeo da Capua, Giacomo d' Arena, e l' Oldrado.

Parrà veramente strano, ma pur troppo è vero, che un letterato, cioè a dire Angelo Poliziano, fu quegli che compose la prima opera filologica per le cose legali (2).

Il nostro Andrea Rampini nel secolo decimoquarto e d' Afflitto nel secolo seguente, furono i più gran feudisti, non che d' Italia, di tutta Europa. Questo primato nella giurisprudenza feudale fu sempre conservato da' giureconsulti napolitani, a fronte di tutte le altre Nazioni (3).

Nel secolo decimoterzo e decimoquarto l' Italia non solo coltivò la scienza del dritto civile a preferenza di tutte le altre Nazioni, ma eziandio la scienza del dritto pubblico e del governo politico de' popoli. In

---

(1) *Forti loc. cit.*

(2) Baldini. Ragionamento storico sulla collezione delle pandette fiorentine fatta da Angelo Poliziano. *Livorno 1782 p. 19, 76, 77.*

(3) *Giannone Storia civile L. XIII. C. 3.*

questo ramo difficilissimo di scienza si distinsero Dante Alghieri, Egidio Colonna, più comunemente conosciuto per Egidio Romano, fra Paolino, e soprattutti l' agelico Dottor S. Tommaso d' Aquino. Nei due secoli seguenti coltivarono egregiamente lo stesso ramo di scienza parecchi altri sommi scrittori, e nominatamente il Macchiavelli, il Savonarola il Gentile ed il Pomponazzo. Quest' ultimo, come osserva il Malter (1), fu il creatore de' tre grandi principî del presente incivilimento, cioè a dire: 1.° per aver posto la legge della perfettibilità umana; 2.° per aver fermata la legge del progresso delle istituzioni e delle dottrine; 3.° per aver creata la dottrina della indipendenza.

Ancora il commercio ebbe vita e norma dagli italiani. Antichissimo è il Codice marittimo della Città di Trani, e presso che immemorabili sono le tavole Amalfitane, cioè a dire le leggi commerciali dell' antichissima repubblica di Amalfi. Coteste leggi formavano il fondamento della giurisprudenza commerciale e marittima nel Mediterraneo, ed ebbero tale possanza da oscurare le cotante decantate leggi Rodie (2). Appresso tutti è divulgato il Supremo ammiragliato di Amalfi da cui prendevano norma e consiglio tutte le altre nazioni marittime poste intorno al Mediterraneo (3).

Le lettere di cambio, le assicurazioni, la statistica, le compagnie di commercio, i banchi, i monti di pietà, il sistema finanziere, i fondi pubblici, i giuochi detti oggidì all' alto e basso, le trat-

---

(1) Storia delle Dottrine morali e politiche degli ultimi tre secoli. *Tom. 1. p. 66.*

(2) Sismondi. *T. 1, p. 260 a 264.*

(3) Giuseppe Amorosi — Lettera villareccia sulle tavole Amalfitane. Napoli 1829.

te, le rimesse i libri a doppia partita, sono tutte invenzioni italiane (1). Quindi confessa ingenuamente il Savary, che » dagli italiani hanno appreso i ne» gozianti degli altri Stati di Europa la maniera di » tenere libri a partite doppie. Gl' Italiani (segue » a dire) sono quelli che ci hanno insegnato i cam» bî, le tratte, le rimesse. In una parola (conchiu» de) questa Nazione è quella che ha insegnato » alle altre Nazioni di negoziare, e specialmente, » a' Francesi (2).

E ravvicinando ed anticipando un poco i tempi osserviamo, che non mancarono scrittori di grande nominanza, i quali trattassero del dritto commerciale. Rocco, Ansaldo, Targa, Deluca, Casaregio, Jorio, Baldasserroni, Azuni compirono l'edifizio incominciato dallo Stracca. Quindi l'ingegno italiano non si restrinse nel cerchio de' soli vantaggi privati, ma si allargò ad investigare le relazioni che esistevano tra la ricchezza e la pubblica felicità, e ridusse in forma di vera scienza la economia politica (3). Nessuno al certo può contendere questo primato agli Italiani. Nel 1582 lo Scaruffi avea fatta pubblica l'idea di una Zecca universale. Nel 1613 Antonio Serra dichiarò qual era la potenza produttiva dell'industria. Nel 1737 il Bandini tenea discorso sopra le maremme di Siena, i di cui pensieri venti anni dopo gli Economisti francesi, con molto rumore, riproducevano sotto novelle forme. Verso la metà del secolo prossimo passato, Antonio Broggia pubblicava il suo trattato de' tributi, e Ferdinando Galiani fissava le regole sul commercio de' grani. Gian Maria Ortes ebbe l'incontrastabile pregio di essere

---

(1) Scoplis op. cit. *C. V. p. 17 e 185.*
(2) *Le Perfait necotiant 2. par. L. 2 C. 4.*
(3) Scoplis op. cit. *Cap. V.*

precursore di parecchie opinioni professate dallo Smith e dal Malthus. Ciò non per tanto il Genovesi fu senza dubbio il creatore della scienza sociale. Nessuno prima di lui avea tolto a discorrere ed a confrontare le varie parti di filosofia, di giurisprudenza e di economia civile, volgendole ad uno scopo comune. (1) Andrei troppo per le lunghe se tutti numerar volessi gli egregî lavori degli economisti italiani. Il chiarissimo Barone Custodi ne ha formata una magnifica raccolta (2).

Ritornando alla giurisprudenza del dritto civile, osserviamo di vantaggio, che nel secolo decimosesto divenne occupazione generale, ciò che fu lavoro particolare del Poliziano nel secolo decimoquinto; dappoichè ogni professore di dritto applicò i lumi della filologia greca e latina alla spiegazione ed emendazione del testo delle leggi romane, non che allo studio delle origini, e della storia del dritto. Eziandio all' Italia devesi ascrivere la gloria di aver fornito in ogni parte di questa culta giurisprudenza, i primi maestri secondo l' ordine de' tempi. Emilio Ferretto, ed Alciato sono i primi giureconsulti filologici italiani. Dalla scuola del Ferretto uscì il Goveano ed il Cujacio, e da quella dell' Alciato il Duareno e l' Ottomanno (3). Ed ancora Guglielmo Budeo, avvegnachè fusse maggiore di età dell' Alciato, pure ad esemplo di lui si dimostrò zelante restauratore degli studî filologici in Francia. Quindi

---

(1) Scoplis loc. cit.

(2) V. anche il Pecchio Storia dell' Economia pubblica in Italia.

(3) Molto inferiore a Cujacio ed Ottomanno è certamente il Donello, ma il buon metodo da lui tenuto e sopra tutto il pregio delle note di Osvaldo Illigero, fa che forse sia letto più degli altri.

la scienza della giurisprudenza filologica dalla Italia fu trapiantata in Francia, e se Cujacio fu grande filologo, pure diciamo col Romagnosi, che la sua smisurata erudizione non fu certamente pareggiata dalla filosofia.

Ancora in Italia studiò lo spagnuolo Antonio Agostino, il quale fu uno de' più rinomati filologi e critici che illustrò le antichità del Dritto romano e le origini del dritto canonico. Scrittori chiarissimi furono eziandio il Menochio, il Farinaccio, ed il Balduino; ma il Sigonio ed il Pancirolo si distinsero più degli altri, e meritarono maggior laude, perocchè furono i fondatori della Storia del dritto; abbenchè le opere del Sarti e del Facciolati non mancano di notizie molto estese sulle scuole, o sui professori ed i giureconsulti più celebri di Bologna e di Padova. Fu presso che difetto comune della scuola filologica di denigrare l' antica scuola italiana di diritto, la quale, non per tanto, ebbe un fortissimo difensore in Alberico Gentile (1).

Non possiamo lasciare il secolo decimoquinto, e decimosesto senza tener parola della collezione delle decisioni del nostro Sacro Regio Consiglio pubblicate da Matteo degli Afflitti. Essa fu la prima notevole collezione di decisioni che apparve in Europa, da tutti sommamente pregiata, e lodata come il maggior deposito della sapienza civile in quei tempi, e la più sicura norma della giurisprudenza universale. Più degli altri scrittori, il Grozio ed il Gottofredo sovventi volte lodano a cielo le mentovate decisioni. La nostra età, benchè sdegnosa anzi che nò delle vecchie cose, ancora le rispetta, e nelle più gravi quistioni di dritto vi ricorre per riceverne lume e direzione (2).

(1) Forti op. cit. L. I. C. III. §. XIII.
(2) Nicolini Proc. crim. T. I. in princ.

Il secolo decimosettimo fu grande più per la riforma della filosofia che per la scienza del dritto. Pur non di meno dall' Italia venne la riforma della filosofia , non solo per opera del Campanella , ma principalmente di Galileo. Precursori di pochissimo tempo erano stati Telesio e Bruno. Gran riformatore della filosofia razionale e di gran benignità d' ingegno fu Bacone , ma, come ragionevolmente osserva Hum, costui mostrò da lungi la strada della vera filosofia , mentre il massimo Galileo , non solo la dimostrò dappresso ma la camminò egli stesso a gran passi. Egli al dir di Cousin fu come quelle statue che indicano la strada a' pellegrini. Avevano in vero prestati nobili ajuti allo svolgimento dell' umana ragione il Cartesio ed il Malebranche; tuttavia , salva la licenza di chi altrimenti si avvisa , diciamo col Forti , che nulla potrà paragonarsi nel secolo decimosettimo a Galileo ed a Bacone (1).

Nel secolo decimosettimo e sopratutto nel seguente decimottavo la scienza del Dritto non solo in generale fiorì in Italia del pari di ogni altra Nazione , ma per taluni rami ebbe incontrastabilmente il primato. Furono al certo giureconsulti sommi e dottissimi il Torre , il Mansi , il Politi , il Gobio, il Cardinal de Luca , il Guido Grandi, il Tanucci , e sopratutti il Muratori e l' Averanio. L' universo mondo , diciamo col lodato Forti , venera il Muratori, come il Ducange, il Tillemont , ed il Mabillone ; e l'Italia poi non può mai saper grado abbastanza a' meriti di questo sommo scrittore. Niuno è stato più di lui migliore interprete della civiltà italiana. Parecchie delle sue dissertazioni farebbe mestieri che i tironi del foro leggessero come primi elementi della scienza del Dritto. Le interpetrazioni di

(1) Forti op. cit. Cap. III. §. 19.

Giuseppe Averanio uniscono al pregio di una buona direzione nello studio del testo, quello della utilità per l'uso del Foro. È la miglior guida per lo studio delle pandette; come il Gravina è la miglior guida per lo studio delle Istituzioni (1).

Per verità nel ramo della scienza del dritto in che più si distinse l'Italia, a preferenza di ogni altra Nazione, fu certamente quello del Dritto penale.

Cesare Bonesana marchese di Beccaria pubblicò nel 1766 un libro col titolo de' delitti e delle pene, piccolissimo di mole, ma grandissimo per la sua sapienza, ed ammirabile per la sua efficacia; conciossiachè non altrimenti che una scintilla elettrica scosse gl' intelletti da un capo all'altro di Europa (2). Fu tosto comentato ed illustrato da Voltaire. Caterina II. lo tolse a guida nella compilazione del Codice penale, e Leopoldo gran Duca di Toscana lo ebbe per primo elemento delle sue riforme. Nulladimeno sin dal secolo decimosesto Alessandro Borromini e Giovanni Botero scrissero sì fattamente intorno alle cose penali, che fa mestieri considerarli come i precursori delle idee di giustizia e di moderazione che tanto prevalgono a' dì nostri (3).

Il Borromini fermò il principio che le leggi per essere buone debbono derivare dal Dritto naturale. Discorse molto egregiamente contra l'acerbità delle pene, facendo aperto che anche ne' casi atrocissimi divenivano ingiuste. Raccomandò la interpetrazione benigna delle leggi, affin di corrispondere al savio concetto del legislatore. Il Botero predicò la rarità della pena di morte, perocchè, dicea, la fre-

(1) Il Voet anche si tiene comunemente come una buona guida per le Pandette, ed il Vinnio per le istituzioni.

(2) Scoplis op. cit. Cap. VI.

(3) Scoplis loc. cit.

quenza ne scema l' orrore e spoglia di mansuetudine lo spettatore. Vituperò la spessa unione della pena corporale colla infamia, per non fare addivenire feroci gli uomini; ed osservò, che più del rigore, la certezza delle pene avea forza di prevenire i reati. Dopo il Beccaria si distinsero in sommo grado il Pagano, il Briganti, il Renazzi, il Cremani, il Delficio, ma più di tutti, Filangieri e Romagnosi. Ed avvegnachè la severa critica di alquanti oltramontani vorrebbe scemare in parte la gloria che giustamente si meritò il nostro Filangieri quando diede a luce la sua immortale opera; purtuttavolta una critica più giusta e più imparziale ha fatto conoscere che il Montesquieu, di cui va tanto superba la Francia, non è certamente il genio trascendentale, l' uomo cotanto straordinario del suo secolo. Già il Voltaire avea osservato con somma perspicacia, che la sua opera, segnatamente per lo stile epigrammatico con cui è scritta, si avesse dovuto intitolare, *de l' esprit sur les Lois,* anzichè *l' esprit des Lois.* E per vero, tegniamo col Forti (1), che forse vi fu un senso riposto nello spirito delle leggi, ma rimase in testa dell' autore il procedimento logico delle sue idee, essendosi egli contentato di sporre i soli risultamenti delle riflessioni nel modo che riuscir potea più popolare in Francia. Certo, dopo i *sermones fideles* di Bacone, si sostiene ben poco la lettura del Montesquieu (2). Oltre a ciò, suggiugniamo col Romagnosi (3), che il Montesquieu trascurò affatto uno degli obbietti principali della scienza della legislazione, cioè a dire lo svolgimento pro-

(1) *Op. cit. C. III.*, §. *XXVIII. p. 525.*

(2) Il sig. d' Alambert coll' analisi che ne ha fatta rende più pregevole ed utile la sua opera.

(3) V. il suo art. sopra l' opera del de Simoni inserito nell' ultima edizione napolitana della sua Genesi.

gressivo della Umanità ; perocchè nella sua opera sono considerati gli uomini a guisa di api o di castori ; ed in quanto al dritto naturale non seppe dire nulla che fusse al di sopra delle grette ed incompiute idee degli scrittori del suo tempo.

Dalle cose di sopra cennate torna ben chiaro, che la correzione del sistema delle leggi penali , di cui cotanto si parla oggidì da' popoli inciviliti , ebbe origine dagl' Italiani. La difesa dell' Umanità e del vero ordine sociale, fu proposta, spiegata e sostenuta da loro ; e le private opinioni de' nostri scrittori furono converse in leggi dalle altre Nazioni (1).

E proseguendo il nostro sermone intorno alla fine del secolo decimosettimo , e del vegnente decimottavo, non possiamo fare di manco di osservare, che la scienza della giurisprudenza fiorì nel nostro paese più che in ogni altra parte d' Italia. Già è pur troppo noto che i filosofi napolitani furono i primi ad infrangere le dure catene della scolastica filosofia, ridonando alla ragione la sua libertà e la sua autorità. Da quì certo si propalò nelle altre Nazioni la rinverdita filosofia.

Il primo giureconsulto napolitano che nella fine del secolo decimosettimo coltivò la scuola della giurisprudenza storica con somma valentìa e profonda sapienza fu senza dubbio Francesco d' Andrea. La sua scuola venne poscia viemaggiormente perfezionata da Domenico Aulisio , Giuseppe Cirillo, Niccolò Capasso, Gaetano Argento , e principalmente da Donato Antonio d' Asti, Gianvincenzo Gravina e Pietro Giannone. Pare inconcepibile come mai nella storia del Savigny appena si tenga parola solamente del Giannone , mentre la fama del Gravina non è al certo dubbiosa; sendo state le sue opere

(1) *Scoplis. loc. cit.*

meritamente applaudite sin dal primo loro apparire, e stanno tra i più bei fregi della nostra gloria letteraria (1). Lo stesso Lerminier non ha potuto far di manco di osservare che in Alemagna non si tiene il Gravina in quella stima che pur si merita (2). Per verità in quanto alla storia del dritto gli scrittori alemanni, e segnatamente il Savigny, moltissime idee hanno attinte ne' libri dell' origine del dritto civile del Gravina.

L' uomo poi straordinario, stragrande, superiore al suo secolo, di mente altissima e feracissima, fu senza dubbio il Vico. Ogni laude sarà sempre inferiore al suo merito, il suo nome è un elogio. Ne' due secoli mentovati sommi giureconsulti fiorirono in altre nazioni, come a dire Antonio Mattei, Zoesio, Ubero, Brunemanno, Voet, Brissonio, Boemero, i due Gottofredi e soprattutti Noodt e Bynkershoek; ma niuno di costoro potrà mettersi certamente al paragone dello stupendo ed acutissimo ingegno del Vico (3).

---

(1) Scoplis op. cit. Cap. I.

(2) Op. cit. Cap. XIII.

(3) Non abbiamo mentovato il Boemero e l' Eineccio, perocchè costoro, a dire il vero, altro merito non ebbero che di esporre con chiarezza ed in bell' ordine i principî del dritto romano. L' Eineccio è molto più noto in Italia per essere stato tolto a guida in parecchie scuole di giurisprudenza. Attualmente debbe tenersi affatto per antiquato, essendochè altri ragguardevoli *istitutisti* recentissimi han preso giustamente il suo luogo, come a dire Hugo, Heis, e precipuamente Warnkoenig e Mackeldey. Costoro non solo espongono i principî del dritto romano con ordine e chiarezza forse maggiore del summentovato Eineccio; ma eziandio mettono al corrente i loro leggitori di tutto quanto il pregresso trovasi di aver fatto la scienza del dritto romano in Alemagna pei profondi e stupendi lavori di sommi giureconsulti, e per le novelle sorgenti non è guari scoverte, come a dire le *Istituta* di Gajo, i frammenti vaticani, e cose simili.

*

I giureconsulti napoletani, e peculiarmente quelli della seconda metà del secolo decimottavo, non solo coltivarono con grande studio la giurisprudenza storica, ma eziandio la filosofica. Oltre il Filangieri, il Briganti, il Pagano ed il Delfico di sopra mentovati, basterebbe il solo Genovesi per dimostrare la eccellenza, e l' altezza della nostra scuola filosofica. Ciò non per tanto, oltre di costoro, altri scrittori di gran nome e sommo ingegno fiorirono in Napoli nella seconda metà del secolo succennato, come a dire il Palmieri, il Galiani, il Galanti il de Gennaro, ed altri non pochi. In quanto poi al dritto *giurisdizionale*, i nostri giureconsulti, del pari che nel dritto *feudale*, furono i migliori, e presso che i soli a trattarne con gran maestria, con profonda dottrina, e con libera sentenza. A prescindere dal Giannone, si distinsero più degli altri, Fraggianni, Vargas Macciucca, Conforti, Scotti, e Giuseppe Capecelatro (1).

Laonde nella fine del secolo decimottavo la scuota di Dritto in Italia, segnatamente per opera de' giureconsulti napolitani, era nel suo grandissimo progresso e vigore. Sorvenne la malaugurata catastrofe del 1799, e colla mancanza de' migliori giureconsulti cominciò a declinare, e tosto a cadere in ruina la nostra scuola di dritto. Indi a poco, furono pubblicate le leggi francesi, ed allora la nostra scuola di dritto non solo viemaggiormente ruinò, ma

(1) Per norma degli studiosi del dritto patrio antico, ricordiamo che nel 1789 venne a luce dalla Tipografia dell' Orsini la compilazione di tutte le nostre legislazioni in quel tempo in vigore, divisa in dodici libri, e scritta elegantissimamente nelle due lingue latina ed italiana. Fu lavoro di una commissione di varì Magistrati, specialmente nominati da Carlo III. sin dall' anno 1742. Per verità il segretario di essa commissione Gioseffo Cirillo ne fu il principale Autore.

una parte di essa venne sin dalle fondamenta distrutta. Ventura, che le novelle leggi francesi racchiudevano parecchie buone istituzioni, ed alquanti principî di bene intesa civiltà, però che erano lavoro de' primi giureconsulti della Francia (1). Peculiarmente il Codice civile e di procedura civile conteneano buone leggi, anzi le migliore di Europa; e per questo lato la nostra condizione civile fu senza dubbio vantaggiata.

Distrutta in buona parte la nostra scuola di dritto, facea mestieri formarne una novella con diversi elementi, locchè non potea certo essere l'opera di un anno o di un lustro. Diciamo in buona parte, stantechè, come meglio vedremo in prosieguo, la nostra scuola di Dritto penale rimase costantemente salda, e sempre superiore alla francese. Quindi dopo la pubblicazione delle accennate nuove leggi, tutte le opere di dritto civile pubblicate da' nostri forensi furono, e doveano di necessità essere, ad imitazione e secondo i principî degli scrittori francesi.

In quanto al dritto civile la prima opera notevole che comparve fra noi fu quella di Magliano e Carrillo, cioè a dire i comentarî sulle leggi civili. All' infuori di talune teoriche attinte dal Dritto romano e patrio, e di alquante preziose notizie concernenti le pochissime innovazioni o modificazioni ar-

(1) È noto che il primo lavoro per la formazione di un Codice francese fu fatto dal celebre Cambacéres. Poscia nel 1800 per commissione del Governo ne formarono il progetto il sig. Tronchet, Portalis, Bigot de Préameneu, e Maleville, i quali tennero presente il mentovato lavoro di Cambacéres. Quale progetto venne discusso per quattro anni continui, pria dal Consiglio di stato, indi dal Tribunato, e da ultimo dal Corpo legislativo. Nulladimeno il Codice Civile venne principalmente fondato sulle opere del Domat e del Pothier, i quali avevano attinte le loro idee dalle sorgenti del Dritto romano.

recate al Codice civile dal Supremo Consiglio di Cancelleria (1), tutta quanta l'opera è formata secondo le teoriche ed i principî degli scrittori francesi. Nulladimeno ci pare che una cotale opera per lo studio delle leggi civili, potrà riuscire un'ottima guida pei tironi del Foro (2). Parimenti un'ottima guida crediamo che sieno le altre due pregiatissime opere di due sommi nostri giureconsulti, cioè a dire del Consultore Capone, e del C.r de Thomasis, conciossiachè presentano una idea sommaria, ma esatta de' Tribunali e delle leggi antiche e nuove del Regno (3). Il *corso del dritto novissimo* di Cesare Marini pubblicato nel 1830 per uso del suo studio privato in Cosenza, non manca di essere un opera di merito, specialmente per la svariata ed esquisita erudizione di cui è fornita. L'opera del Marini è una pruova luminosa per dimostrare che nelle provincie eziandio del Regno la scienza del dritto vien coltivata con sommo ardore, e molta dottrina (4). Il *saggio filosofico di giurisprudenza*, e

(1) Creato da Ferdinando I. per la correzione delle leggi francesi, e la formazione di un novello Codice che fu pubblicato nel 1819 attualmente in vigore.

(2) Toullier, Duranton ed altri autori francesi dell' istesso calibro potranno studiarsi da coloro che già sono incaminati per la via del Foro.

(3) Non è guari sono state pubblicate due altre opere, la *Storia civile del Regno di Napoli in compendio* del Giudice del Forno; e la *giurisprudenza del Foro napolitano dalla sua origine fino alla pubblicazione delle nuove leggi* del benemerito giovane sig. Manna.

(4) Non omettiamo di notare che sono stati pubblicati altri corsi di dritto, come a dire, il *corso di dritto legale* di Apruzzese; le istituzioni delle leggi civili del Giudice Rosati di Nuzzomauro e dell' Abbate Furiati; il *corso elementare delle leggi civili* del Giudice Domenico Marsico, ed il *nuovo studio metodico delle leggi civili* di Longo. Il corso del Torelli è rimasto incompiuto per la sua immatura morte; ma sarà ben

la scienza del Dritto del chiarissimo Domenico Capitelli fanno conoscere che oggidì la scuola del Vico non è per nulla obbliata, e che la filosofia del Dritto ha pure i suoi valenti coltivatori nel nostro paese. L'opera di giurisprudenza pratica del Cavaliere Agresti, già professore di dritto in Parigi, ferma sempre più la opinione che si ha giustamente di lui di profondo ed acuto giureconsulto (1).

Nell'alta e media Italia non mancano giureconsulti dello stesso valore de' nostri nel coltivare il dritto civile. (2) Che anzi nello scorso anno vennero pubblicate due opere classiche intorno alla giurisprudenza storica, i di cui autori abbiamo talune fiate più innanzi mentovati, cioè a dire la *Storia della*

---

tosto supplito da due altri corsi che sono già cominciati ad uscire a luce, cioè a dire quelli de' signori de Augustinis e Cangiano. Il chiarissimo de Augustinis è già pur troppo noto nelle repubblica delle lettere per molti egregi lavori scentifici e letterari, e segnatamente intorno al Dritto sociale.

(1) Alessandro di Domenico Antonelli avvocato nell'Aquila ha pubblicato nel 1836 la *raccolta delle varie decisioni della G. C. Civile de' tre Abruzzi da servire di continuazione al Manuale di giurisprudenza*. I limiti del nostro discorso non ci permettono di tener peculiarmente parola di tutta quanta la strabocchevole folla degli opuscoli, trattatelli, repertori, concordanze, comentari parziali, cenni, ed altre opere cotali, però che farebbe mestieri scrivere un grosso volume. Ciò non per tanto crediamo convenevole pe' giovani di far menzione del *Codice pe' Notai* dell' avvocato Gazzillo, e le opere intorno al dritto amministrativo del chiarissimo e benemerito sig. P. Liberatore. In Palermo nel 1840 Archelao Chiarelli ha eziandio pubblicate le *Istituzioni sul notariato con formole*.

(2) Meritano di essere notate le opere seguenti — Saggio analitico di giurisprudenza notariale e sociale dell' Abate Giuseppe Colizzi — Perugia 1833 1838 — Sulla dignità e utilità degli studi legali di Francesco del Rosso Pisa 1838 — Saggio sul Dritto e sulla Scienza ed istruzione politico-legale di Pietro Albini. Vigevano 1839.

legislazione italiana del Conte Sclopis di Torino, e le *Istituzioni civili* di Francesco Forti di Firenze, il cui primo volume sinora pubblicato di 600 pagine riguarda precipuamente la giurisprudenza storica italiana. Non è a dire di quanta gloria e vantaggio sieno per l'Italia le opere sunnotate, però che hanno in parte se non in tutto, empita una profonda laguna. Gran servigio han reso indubitatamente alla scienza del Dritto gli alemanni giureconsulti della scuola storica, ma la di loro gloria è offuscata da un difetto capitale, però che non solo sconoscono e negano tutti i principî generali del Dritto, ma credono, che altro non si possa far di meglio per lo bene de' consorzî umani, se non che sviluppare viemaggiormente i principî rifermati dalle legislazioni preesistenti, e precipuamente dalla legislazione Romana. Nulladimeno non intendiamo di approvare ciecamente il sistema opposto di taluni giureconsulti della scuola filosofica, i quali pretendono che debbasi dispregiare la storia, e solamente seguire la pura ragione (1). Queste due grandi scuole non debbono essere nemiche ma sorelle ed amiche (2). La giurisprudenza si compone di due elementi cardinali, cioè a dire dell'elemento storico, e dell'elemento filosofico, i quali nel di loro insieme sono significati con formole, assiomi, e dommi. Seguendo il solo elemento filosofico, allora ciò ch'è reale, nazionale e politico, rimarrà inutile; e sarà dimenticato il sentiero sopra cui si cammina. Che anzi pare impossibile che mente umana possa concepire che

(1) Attualmente il capo della scuola storica è Hugo seguito da Savigny e della scuola filosofica Hegel seguito da Gans.

(2) *Iurisprudentia omnis ratione et auctoritate nixa est. Vico*. I migliori giureconsulti romani associarono il Portico al Foro.

cosa mai potrà farsi di meglio, senza che abbia pria conosciuto che cosa mai siasi fatto di buono. Fa mestieri studiare il passato per potersi bene occupare del presente e del futuro. Seguendo il solo elemento storico, allora non solo verrà trascurato l'*universale* ed il *razionale*, ma eziandio l'Umanità sarà perduta di vista, e le idee assolute del giusto e del vero rimarranno completamente obbliate. Sarà benanche dimenticato un altro obbietto importantissimo, cioè a dire l'immegliamento progressivo della società. Per giudicare, diciamo coll'Ahrens (1), quello ch'è buono e giusto nella vita o passata o presente di un popolo, fa mestieri possedere un principio, un *criterium*, che non sia tratto dal passato o dal presente, ma che in vece sia derivato dalla conoscenza più profonda dell'umana natura in generale. La nozione del Dritto e della giustizia non può trarsi dall'esperienza e dalla storia, le quali spesse fiate danno principî e risultati contradittorî; e non insegnano altro se non che quello che esiste, e non già quello che può esistere nell'avvenire. Per lo svolgimento di una quistione sull'avvenire fa d'uopo studiare e considerare la natura dell'uomo e dell'Umanità, e fondare sulla scienza dell'Umanità, la scienza del Dritto. Lo svolgimento di un problema su tale obbietto è certamente filosofico e non già storico. Quindi le prefate due scuole sono e debbono essere concatenate fra loro come due anelli, e fa mestieri studiarle ambedue.

Basta il sin quì detto intorno agli scrittori del dritto civile e della giurisprudenza storica. Volgiamo lo sguardo ad altro obbietto di maggior portata e più

---

(1) *Corso di Dritto naturale o di Filisofia di Dritto.* Cap. II §. 1 — Si sta volgarizzando dal nostro Trinchera coll'aggiunta di quattro lettere del Conte Terenzio Mamiani e del Professore Pasquale Stanislao Mancini.

glorioso per l'Italia, e peculiarmente per Napoli, ed occupiamoci per un momento del Dritto penale.

Il Romagnosi che avea pubblicata nel 1791 la sua *Genesi del* Dritto penale, la riprodusse nel secolo corrente, aggiugnendovi altre due parti, forse più importanti delle prime. La sua opera si tiene in gran pregio da tutte le Università di Alemagna, e segnatamente da quella di Gottinga. Servì di guida alla formazione del Codice de'delitti e delle pene nel Ducato di Wurtemberg, ed anche negli Stati uniti di America si tiene per fondamento della vera scuola filosofica di dritto penale (1). Il suo celebre progetto del Codice di procedura penale pel cessato Regno d'Italia, fu decantato ed applaudito da' giureconsulti di tutte le Nazioni (2). Narrasi che quando un tal Codice giunse in Francia, Cambacéres, compreso da maraviglia, lo mostrava a' giureconsulti francesi e loro dicea che gl'italiani la prima volta che avevano formáto un Codice, lo avevano creato perfetto (3).

A prescindere dalla *Genesi* del Dritto, il Romagnosi ha dato a luce parecchie altre opere tutte importantissime, e segnatamente l'*Introduzione allo studio del Dritto pubblico universale, non che l'assunto primo del Dritto naturale*, ed il *saggio filosofico-politico*; le quali opere tutte compongono la vera filosofia del Dritto, da servire d'introduzione eminentemente filosofica allo studio della giurisprudenza. In guisa che raccogliendo in brieve i grandi pregi del Romagnosi è giucoforza convenire col Marzucchi che fu il continuatore e perfezionatore

(1) Marzucchi — Prefazione all'ultima edizione della *Genesi*.

(2) È tradizione che i nostri Raffaelli e de Liso eziandio vi ebbero mano.

(3) Marzucchi nella detta ultima edizione della Genesi.

della scuola italiana nella civile filosofia; ed il vero fondatore della scuola filosofica in quanto alle scienze morali, e politiche.

Tenendo dietro all' ordine de' tempi ci si presenta in prima Davide Wispeare sommo nostro giureconsulto il quale nel 1807 pubblicò un lungo *discorso sulle confessioni spontanee de' rei*, e con molta filosofia e vastissima erudizione apportò non poca luce a sì difficile ed importante obbietto. Nulladimeno più che nel Dritto civile e penale, egli debbe reputarsi profondo nel Dritto feudale. Tutto il mondo conosce i suoi pregiatissimi lavori sul *feudalismo*. È stato egli che più di ogni altro ha serbata l' antica gloria de' nostri *feudalisti*. Beato lui che la sapienza del dritto feudale gli valse non già per riffermare, o meglio svolgere gli odiosi principî del *feudalismo*, ma per abbatterlo e spegnerlo dalle fondamenta. Di fatti le ultime reliquie del feudalismo precipuamente per l'opera sua furono del tutto spente.

Nel 1809 il nostro Carlo Vecchioni pose a stampa un prezioso lavoro (1), e con molta maestria e profondo sapere, svolse i principî della complicità.

Nel 1814 Pasquale Liberatore, uomo amantissimo del pubblico bene, scrisse con molta libertà di sentenza un *saggio sulla giurisprudenza penale*, avendo per nobilissimo scopo la riforma delle leggi.

Poco appresso la pubblicazione del nostro Codice nel 1819, il consultore Canofari diede a luce i suoi comentarî sulla procedura e sulle leggi penali. La sua opera è ben ordinata, e le teoriche son trattate con somma precisione e molto avvedimento.

Nel 1826 Lauria pubblicò la sua opera (2), la

(1) *Pensieri intorno ad una teoria di Legislazione penale.*

(2) *Esposizione delle leggi penali del Regno delle due*

quale, avvegnachè una immatura morte non gli avesse dato l'agio di perfezionarla, purtuttavia merita certamente un luogo distinto fra gli scrittori di materie penali. La sua opera è ricca di molta filosofia e di vasta erudizione, e le teoriche sulla complicità sono maestrevolmente svolte. Ridusse a sistema scientifico le leggi penali del Regno, chiarì molti principî e pose in piena luce talune verità per lo innanzi non bene avvertite.

Un lustro prima di Lauria, cioè nel 1820 l'egregio Raffaelli pubblicò la sua *Nomatesia penale*. Non sapresti dire se sia più gran giureconsulto, o più profondo filosofo, ma pare a noi che sia l'uno e l'altro nel tempo stesso. La sua opera racchiude un perfetto inventario dell'eredità degli scrittori del secolo decimottavo. (1)

Poco tempo appresso al Lauria, cioè nel 1828 Nicola Nicolini (2), uno de' lumi ed ornamenti del nostro paese, cominciò a dare a luce la sua pregiatissima opera sulla procedura penale. Già egli era ben noto per altre opere, e peculiarmente per taluni preziosissimi lavori legislativi su materie penali. In prosiegno ha pubblicato eziandio parecchi volumi di quistioni di dritto. Col suo vivacissimo e vasto ingegno si dimostra in tutte le sue opere, non solo profondo filologo e sommo filosofo, ma eziandio gran giureconsulto. Niuno più di lui ha saputo così ben richiamare in vita i grandi principî del Vico.

Gli ultimi scrittori di rimarco presso di noi sono Pietro Ulloa, il Barone Cesidio Buonanni e Santo

---

Sicilie, e fra le opere postume: *Pensieri sopra un Codice criminale per lo Regno delle due Sicilie*.

(1) Ulloa. *Delle vicissitudini e de' progressi del Dritto penale* ecc. cap. X.

(2) Al presente per munificenza sovrana ministro segretario di stato.

Roberti. Il primo con parecchi suoi lavori di molta importanza (1) fa evidentemente conoscere quanto sia dotto e sottile critico, e quanto sia versato nella storia e nella scienza delle leggi penali. Il Barone Buonanni, già professore di dritto nel Liceo dell' Aquila, ha esposto, con svariata dottrina, con somma precisione, e con ordine pressochè geometrico, gli elementi del dritto penale (2).

Elaboratissima è l' opera del Roberti (3), e riboccante di erudizione. I principî della Scienza sono ravvicinati alla pratica del Foro. Egli si dimostra nello svolgimento delle varie quistioni di essere al corrente di quanto mai siasi scritto intorno alla giurisprudenza teorctica e pratica del Dritto penale. La sua opera è corredata di opportune citazioni.

Per verità negli altri paesi d' Italia non sono mancati sommi scrittori che hanno egregiamente ragionato sul Dritto penale, come a dire l' Alberici (4)

---

(1) *Dell' amministrazione della giustia criminale del Regno di Napoli 1835 — Delle vicissitudini, e de' progressi del dritto penale in Italia dal risorgimento delle lettere sin oggi.* Dissertazione inserita ne' quaderni 31 a 33 del Progresso del 1837. Esso Ullea ha pubblicato eziandio altri lavori, ed è attualmente Procuratore Generale della G. C. criminale in Trapani.

(2) Elementa juris criminalis — Aquilae 1837. Attualmente V. Presidente della 2. Camera della G. C. Civile di Napoli.

(3) Corso completo del Dritto penale del Regno delle due Sicilie. Sinora ne sono stati pubblicati sei volumi dal 1833 al 1840. Attualmente esso Roberti è Presidente del Tribunale Civile in Palermo. I limiti del presente discorso, come abbiamo più innanzi osservato, non ci permettono di tener parola di tutti gli scrittori; se non che meritano di essere notate le opere del Consigliere Romano e del Procuratore Generale Niccolò Armellini.

(4) *Commentarî sul Codice de' delitti e delle pene pel Regno d' Italia — Milano 1812.*

il Paoletti (1), il Nani (2), il Gioja (3) ed altri non pochi; ma sopratutti il Carmignani (4) ed il Rossi (5). Il Carmignani coll' ultima sua opera ha inteso di mettere in piena luce la prerogativa del principio politico, ed ha tenuto una via di mezzo fra le dottrine dommatiche e l' empiriche, congiugnendo alla teorica la pratica. Estesissima è la sua erudizione, stringente la sua logica, profondo il suo sapere. Il Rossi ha creato, o per dir meglio è stato il primo che ha egregiamente applicato alla scienza del Dritto penale, taluni principî della psicologia, come a dire il fatto della coscienza, e la distinsione del male in obbiettivo, e subbiettivo. Lo stesso Savigny, non sempre giusto estimatore degli scrittori Italiani, commenda la sua straordinaria e stringente dialettica, e la profonda conoscenza di quanto in opere di scienze morali e politiche venne pensato e praticato sino a' dì nostri.

Da ultimo non bisogna omettere che in Italia il Dritto penale ha ricevuto eziandio il potente sussidio della medicina legale. Fra le tante opere surte a luce, sono certamente celebri quelle del Barzellotti, del Tortosa, del Martini e del Puccinotti. Presso di noi il chiarissimo *frenologo* e *frenopatologo* Luigi Ferrarese ha pubblicati parecchi lavori d' importanza e di acuta investigazione intorno alla psicologia medico — forense (6).

---

(1) *Illustrazioni per compilare i processi criminali ec. Firenze 1806.*

(2) *Principî di giurisprudenza criminale — Osservazioni alla nuova Legislazione di Toscana — Animad. ad Math. proleg.*

(3) *Del merito e delle ricompense.* Milano 1815 — *Dell' Ingiuria de' danni e del soddisfacimento.* Milano 1821.

(4) *Juris crim. elemen. Pisis 1811 — Teoria delle leggi della sicurezza sociale — Pisa 1831.*

(5) *Traité du droit penal Paris 1829* — Tradotto in Napoli nel 1835.

(6) I suoi lavori sono i seguenti: *Programma di Psi-*

Dopo di esserci occupati degli scrittori del dritto penale, non resta che spendere due parole intorno alle nostre veglianti leggi penali, e chiudere il presente discorso.

A tutti è noto che appo noi fu promulgato il Codice penale francese in ottobre 1812. Visse per circa sette anni, essendochè fu abolito nel 1819 colla pubblicazione delle leggi penali, compilate da primi nostri giureconsulti, e peculiarmente dal sullodato Nicolini. Furono tali e tante le cose chiarite, ristrette, cambiate, ampliate, ed aggiunte al Codice penale francese, che francamente si può dire, senza tema di errare, che le nostre leggi penali pubblicate nel 1819, formano un Codice affatto nuovo, e tutto nostro. Fra i novelli principî stabiliti meritano peculiare menzione quelli che riguardano il tentativo, la graduazione della complicità, e la recidiva. La giustizia venne considerata secondo i principî del Vico dal lato della quantità de' reati; e però venne distinta in ammonitiva, correzionale, e criminale. Già la più parte de' principî della nuova legislazione francese venivano giustamente riguardati come teoriche vendicate dagli Italiani. La distinzione fra i delitti pubblici e privati era vecchio rito italiano. Il doppio processo inquisitorio ed accusatorio era modellato sull' informatorio fiscale italiano. Il pubblico Ministero, la libera difesa e la pubblicità de' giudizî, eran tutte cose già poste in uso da parecchi Stati d' Italia; ed il principio del criterio morale, avve-

---

cologia medico-forense — Napoli 1835 — *Esame dello stato morale ed imputabile de' folli monomaniaci* — Napoli 1839 a 1840 — *Quistioni di Psicologia medico-forense* — Napoli 1837 — Programma dell' analisi filosofica delle pene — Napoli 1839.

Nel corrente anno 1841 Domenico A. Presutti ha pubblicato il primo volume de' suoi *Elementi di medicina legale*. Il suo lavoro ci sembra di molta considerazione.

gnachè concepito dall' Imperatore Adriano (1), pure fu teorica maestrevolmente svolta da' nostri giureconsulti filosofi del secolo decimottavo, e soprattutti dal nostro Mario Pagano. Nel 1832 la maggior parte delle riforme che i Francesi arrecarono al di loro Codice criminale, furono pressochè modellate sulle nostre Leggi penali.

Dalle cose discorse di sopra emergono tre incontrastabili verità, che sin dal principio ci eravamo proposti, secondo nostra possa, di dimostrare = 1. Gl' Italiali sono stati sempre i primi ad insegnare la Scienza del Dritto in Europa = 2. Se mai per avventura talune fiate le altre Nazioni coltivarono la Scienza del Dritto con magg'or fortuna dell' Italia, pur non di meno camminarono sempre per la via già tracciata dagli scrittori italiani = 3. La scuola del dritto penale in Italia fu ed è al di sopra di ogni altra scuola di tutte le altre Nazioni; ed il Codice penale di Napoli pubblicato nel 1819 va innanzi a quanti mai sono al presente in Europa.

Chiudiamo il presente discorso con due osservazioni generali. Gl' Italiani per quanto furono i primi ad annunziare le riforme delle istituzioni sociali, per tanto le triste condizioni de' tempi si mostrarono ad essi crudamente protervi, per poterle mettere in esecuzione. Nei secoli trascorsi la forza, la potenza, e la gloria erano i tre ultimi fini di ogni pubblico reggimento; laddove nella condizione attuale dell' incivilimento le virtù morali sono tenute, e con tutta ragione, per fondamento primitivo di ogni unione di uomini in società regolate, però che la giustizia oggidì si appresenta come pietra angolare di ogni edifizio sociale (2).

(1) Riferito dal giureconsulto Callistrato nella L. 3, §. 2, in fine, *D de testibus* (XXII, 5).

(2) Scoplis *op. cit. Cap. ult.*

PEI TIPI DI M. AVALLONE